

Determinazione n. 38/2002**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 12 luglio 2002;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista l'articolo 100 della Costituzione;

visto i regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 422;

vista la nota in data 5 dicembre 1941 del Ministero delle Finanze;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista il conto consuntivo dell'Istituto Nazionale di studi Romani, relativo all'esercizio finanziario 2001, nonché le annesse relazioni del Collegio dei revisori dei conti;

esaminati gli atti:

udito il relatore, Consigliere dott. Benito Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2001 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto Nazionale di Studi Romani (I.N.S.R.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Benito Caruso

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI (I.N.S.R.), PER L'ESERCIZIO 2001

SOMMARIO

PREMESSA. - 1. Statuto ed organi di amministrazione. - 2. Attività svolta dell'Ente. - 3. Tenuta delle scritture contabili di bilancio. - 4. Esame del rendiconto dell'esercizio 2001. - 5. La gestione dei residui. - 6. Attività del Collegio dei revisori. - 7. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione si riferisce sugli esiti del controllo eseguito sulla gestione dell'Istituto Nazionale di Studi Romani per l'esercizio 2001, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n.259.

Il controllo è stato effettuato attraverso l'esame della documentazione di bilancio, delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi dell'Istituto, con la richiesta di chiarimenti sui principali fatti gestori, laddove ritenuti necessari, nonché con la partecipazione del magistrato delegato alle sedute degli organi collegiali, ai sensi dell'art.12 della citata legge n.259 del 1958.

Nella precedente relazione, approvata nell'adunanza della Sezione dell'8 febbraio 2002, si è riferito sugli esiti del controllo sulla gestione relativa all'esercizio 2000.¹

A tale ultima relazione si rinvia anche per il necessario riferimento alle vicende relative alla trasformazione dell'Istituto in ente dotato della configurazione giuridica di ONLUS e alla elaborazione del nuovo Statuto, nonché per il riscontro dei corrispondenti dati contabili di bilancio relativi all'esercizio 2000/2001 e per l'esame delle osservazioni già rivolte all'attenzione dell'Ente circa la rilevanza di taluni fatti gestori e la tenuta della contabilità di bilancio.

Si dà notizia, inoltre, dell'avvenuto rinnovo degli incarichi per alcuni organi sociali e della scadenza del termine per taluni altri organi collegiali.

¹ La relazione è stata trasmessa al Parlamento con nota n.918/45 del 19 febbraio 2002.

1. Statuto ed organi di amministrazione.

Le vicende relativi al nuovo Statuto dell'Ente, dopo un lungo iter di attesa riguardante l'approvazione da parte del Ministero dei Beni culturali ed ambientali (lo Statuto era stato approvato dall'Assemblea dell'Istituto in data 24/6/1998), che, fra l'altro, aveva proposto alcune modifiche al testo, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361, si sono concluse con il rinvio degli atti da parte dello stesso Ministero alla Prefettura di Roma, per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla citata disposizione.

La normativa di cui trattasi prevede la competenza delle prefetture per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private delle istituzioni, che richiedono il riconoscimento per l'acquisto della personalità giuridica e le successive modifiche dello Statuto.

Per le persone giuridiche, che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, l'art.1, comma 10, del citato D.P.R. n. 361/2000 prevede che il riconoscimento delle persone giuridiche e le operazioni conseguenti sono subordinate ad un preventivo parere della stessa amministrazione nei casi determinati da un decreto da emanarsi dallo stesso Ministro per i beni culturali, sentito il Ministro dell'Interno; il parere deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta del prefetto ed, in mancanza di detto parere, si consente alle prefetture di esercitare le funzioni di riconoscimento delle persone giuridiche, già attribuite all'autorità governativa.

Dall'istruttoria esperita risulta che, non essendo stato emanato tempestivamente il decreto concernente la nuova procedura per l'espressione del menzionato parere da parte del Ministero per i beni culturali, per la cui emanazione era previsto il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n.361/2000, lo stesso dicastero ha ritenuto di dover trasmettere alla Prefettura di Roma gli atti del

procedimento per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della stessa norma.²

La Prefettura di Roma ha quindi provveduto a registrare il nuovo statuto nel registro delle persone giuridiche private, ai sensi della citata disposizione. Lo Statuto dovrebbe essere comunque completato con apposite norme regolamentari, attinenti ad una disciplina più dettagliata dello svolgimento della gestione e dell'attività amministrativa dell'Istituto.

L'Ente risulta inoltre già iscritto all'anagrafe unica delle ONLUS, anche se ancora non era stata inviata al competente Ufficio del Ministero delle Finanze copia dello Statuto con la prescritta approvazione.³

La disciplina degli enti, che rivestono la configurazione giuridica di ONLUS, prevista dal D.L.vo 4/12/1997, n.460, è stata completata con il D.P.R. 26/9/2000, che ha istituito l'Agenzia di controllo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e con il D.P.R. 21/3/2001, n. 329, concernente il regolamento di attuazione per la disciplina delle funzioni dell'Agenzia.⁴

Per quanto riguarda gli organi statutari si segnala che l'Assemblea dei membri dell'Istituto ha eletto il nuovo Presidente nell'adunanza del 16 novembre 2001; la Giunta Direttiva, nella seduta del 24 novembre dello stesso anno ha poi confermato il Vice Presidente ed i Tesorieri.⁵

Per quanto riguarda i componenti del Collegio dei revisori il Ministero del Tesoro ha provveduto alla nomina del suo rappresentante per il triennio 2000/2002 mentre il Ministero dei Beni Culturali ha confermato la nomina del suo rappresentante per un triennio, a decorrere dal 7 febbraio 2000, data della lettera di comunicazione inviata all'I.N.S.R.

² Il decreto che prevede la procedura per la determinazione dei casi in cui si riconosce la personalità giuridica di enti che operano nelle materie di competenza del Ministero dei beni culturali è stato emanato il 7 maggio 2002 e pubblicato nella G.U. del 22 maggio 2002. E' tuttora in corso apposita istruttoria per informazioni e chiarimenti sulla procedura finora seguita dal ministero.

³ V. al riguardo Relazione di questa Corte dei conti al Parlamento sui risultati della gestione dell'Ente per l'esercizio 1998.

⁴ V. sul punto anche la Relazione di questa Corte dei conti sul risultato del controllo per la gestione dell'Ente per l'esercizio 2000.

⁵ La Giunta direttiva era stata rinnovata per il quadriennio 2000/2004 con delibera dell'Assemblea dei membri in data 21/6/2000.

I membri interni dell'Istituto sono stati nominati quali componenti del Collegio dei revisori con deliberazione dell'Assemblea dell'ente, in data 26 marzo 1999, per il triennio 1999/2001.

2. Attività svolta dall'Ente

L'attività dell'Istituto si è svolta nel corso del 2001 con varie iniziative culturali e divulgative inerenti alle finalità istituzionali, secondo le tradizionali linee di intervento, che prevedono attività di ricerca scientifica, pubblicazioni, attività promozionali (premi e concorsi), partecipazioni ad iniziative culturali congiunte con varie Università ed Accademie, cura delle collezioni librerie e documentali.

Tra le ricerche scientifiche si ricordano: la creazione e gestione di un archivio on-line sul Viaggio a Roma e nel Lazio (progetto attivato con un contributo straordinario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi della legge n. 513 del 1999); la prosecuzione della ricerca dedicata alla Raccolta e la regestazione delle lettere pastorali per la diocesi di Roma e le diocesi suburbicarie dall'Unità al 1958 (con un contributo della Regione Lazio); la prima parte della ricerca pluriennale per la realizzazione di un Atlante Storico del Lazio nell'antichità (con un contributo della Regione Lazio); la conclusione delle ricerche storico – artistiche dedicate a San Saba, a Santo Spirito in Saxia e a Santa Maria in Ara Coeli.

Le edizioni pubblicate nel corso dell'anno, oltre a due fascicoli della Rivista periodica "Studi Romani", comprendono gli Atti del Convegno su Carducci a Roma; il volume "Le guide dei viaggiatori romantici" (II serie della collana "Effetto Roma – Il viaggio"; il volume su Santa Lucia del Gonfalone (della collana Le chiese di Roma illustrate).

Il Premio Cultori di Roma è stato assegnato per l'anno 2001 a Jennifer Montagu, personalità eminente nel campo della storia dell'arte.

Si è svolta la LII edizione del "Certamen capitulinum", concorso internazionale dedicato alla lingua e letteratura latina.

E' proseguito il riordinamento e l'inventariazione dell'Archivio e la schedatura delle nuove accessioni della raccolta della Fototeca.

I Corsi superiori di Studi Romani, svolti sotto il Patronato del Comune di Roma, hanno visto l'attuazione di varie iniziative, con la partecipazione di 43 docenti, e la frequentazione di n.2475 partecipanti.

I corsi hanno registrato lo svolgimento di Conferenze di studio, visite guidate a monumenti e raccolte d'arte, escursioni di studio.

3. Tenuta delle scritture contabili di bilancio

La contabilità di bilancio è tenuta secondo le prescrizioni del D.P.R. 18/12/1979, n.696, riguardante gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20/3/1975, n. 70.

Essa è costituita da un rendiconto finanziario di competenza per entrate e spese (correnti, in conto capitale e per partite di giro), dalla situazione amministrativa (che espone l'avanzo/disavanzo di amministrazione), dalla situazione patrimoniale e dal conto economico. Sono allegati anche i dati riguardanti i residui pregressi attivi e passivi, nonché il rendiconto dei residui totali.

Sì deve tuttavia osservare che non sempre le scritturazioni contabili sono redatte in conformità alle prescrizioni normative del citato D.P.R. n. 696/1979, anche se, peraltro, dal complesso delle scritturazioni risultano i dati fondamentali relativi alle partite contabili di bilancio.

In particolare, non appare correttamente redatto il conto economico, che registra in sostanza i dati corrispondenti alla situazione patrimoniale.

L'appostazione della voce di bilancio relativa alle entrate provenienti da vendita di beni e dalla prestazione di servizi, che andrebbe riportata distintamente alla cat. 7^a del Titolo III (Altre entrate), viene inserita nel Titolo I, cat. 3^a, insieme con altre voci non corrispondenti alla categoria stessa; un'esatta compilazione di tale parte del bilancio è necessaria anche ai fini dell'applicazione dell'IVA, con un dettaglio, che evidenzierebbe con chiarezza i dati necessari per l'applicazione delle relative norme riguardanti le agevolazioni concesse alle ONLUS (v. d. lg.vo n. 460/1997). Non è corretta, inoltre, l'indicazione fra i residui attivi al 31/12/01 della voce "realizzo e riscossione di titoli", in quanto trattasi di operazione di rinnovo titoli, con imputazione dei relativi importi contestualmente in entrata ed in uscita nella competenza dell'anno (la corrispondente voce passiva "acquisto di titoli" viene correttamente riportata fra gli impegni della parte di competenza del rendiconto); la posta attiva corrispondente andrebbe ricompresa tra le somme già riscosse per la competenza dell'esercizio 2001

in corrispondenza dell'operazione di rinnovo dei titoli. Per quanto riguarda l'indicazione dei residui passivi nel conto del patrimonio non appare giustificata la detrazione dell'importo del TFR, in quanto in tal modo si dà luogo ad una discordanza con i residui corrispondenti indicati nella situazione amministrativa.

I documenti di bilancio sono corredati da una relazione illustrativa della gestione, che, in modo dettagliato, dà conto dei fatti gestori riassunti nei dati del rendiconto.

Occorre, tuttavia, rilevare che per alcuni degli elementi della gestione, che richiederebbero maggiori chiarimenti (incarichi, consulenze.....) non vengono evidenziati i dati relativi alle singole voci di spesa.

Sarebbe, inoltre, necessario per le spese che danno luogo ad impegni ed erogazioni pluriennali (e segnatamente per le spese inerenti all'erogazione di contributi straordinari per particolari finalità) una rendicontazione che specifichi gli stanziamenti iniziali, le erogazioni annuali corrispondenti all'assolvimento degli incarichi e i residui conseguenti; ciò permetterebbe di evidenziare l'andamento degli impegni in correlazione all'esecuzione dei lavori ed all'assegnazione dei fondi.

Non si può omettere, infine, di segnalare che per quanto riguarda l'applicazione delle norme, che concedono agevolazioni fiscali alle ONLUS per il pagamento dell'IRPEG e dell'IVA (v. D.L.vo n.460/1997) lo schema adottato nella illustrazione del rendiconto, benché articolato ed ampio, non risulta sufficientemente preciso ai fini dell'esposizione, per le singole imposte, delle entrate esenti dall'obbligo di pagamento dei tributi (attività istituzionali, attività direttamente connesse) in correlazione con i dati risultanti dal bilancio.⁶

L'adozione di uno schema di bilancio conforme alle indicazioni di legge potrebbe agevolare una maggiore chiarezza espositiva.⁷

⁶ Nel bilancio si parla di "entrate varie" (Titolo I, cat. 3^) e nella relazione illustrativa di "altri ricavi", della cui natura e conseguente corrispondenza non è possibile ricavare esattamente elementi di giudizio, anche con il confronto con i dati inerenti alle attività connesse, anche al fine di escluderne l'assoggettamento all'IRPEG.

⁷ L'Ente, in replica a precedenti osservazioni sulla gestione degli esercizi precedenti, ha osservato che l'Istituto, avendo natura giuridica privata, non sarebbe tenuto ad osservare dettagliatamente le prescrizioni del D.P.R. n. 696/1979 e che, comunque, le carenze